

**COMUNE DI VIGNOLO**

*- Provincia di Cuneo -*

---

**COPIA**

**N. 46**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:**

**D.P.R. N. 380/2001 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.). ISTITUZIONE DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **due**, del mese di **maggio**, alle ore 22:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Assessore	Sì
		Totale Presenti: 3
		Totale Assenti: 0

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il testo dell'articolo 5 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, come successivamente modificato ed integrato, in particolare: dall'articolo 2127, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; dall'articolo 5, comma 2, lett. a), n. 1-bis), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; dall'articolo 13, comma 2, lett. a), n. 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'articolo 5, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'articolo 13, comma 2, lett. a), n. 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'articolo 13, comma 2, lett. a), n. 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dall'art. 54 della Legge 28/12/2015 n. 221, dall'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127 nonché dall'art. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, così dispone:

Art. 5 (R) Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. *Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.*

1-bis *Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.*

1-ter *Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.*

2. *Tale ufficio provvede in particolare:*

- a) *alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*

- b) *a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;*
  - c) *all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;*
  - d) *al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;*
  - e) *alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico.*
3. *Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:*
- a) *il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;*
  - b) *il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;*
  - c) *le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;*
  - d) *l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;*
  - e) *l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;*
  - f) *l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;*
  - g) *gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
  - h) *...omissis...;*
  - i) *il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;*
  - j) *gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;*
  - k) *il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.*

*3bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 67 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.*

4. *...abrogato...*

*4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell' articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

- Questa Amministrazione con deliberazione del C.C. n. 49 del 29/11/2016 ha aderito tramite apposita convenzione ad una gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive con i Comuni di Caraglio, Bernezzo e Cervasca, a seguito di cessazione del servizio sino ad allora svolto in tale materia dalla locale Comunità Montana Valle Stura;

Rilevato dunque che risulta necessario ed opportuno:

- A) Ai sensi dei sopra riportati commi da 1 a 4-bis dell'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2011 e s.m.i., istituire formalmente, nell'ambito dell'organizzazione comunale, il Servizio Sportello Unico per l'Edilizia;
- B) Disciplinare la transizione progressiva all'utilizzo della modalità esclusivamente telematica di accettazione e scambio della documentazione con i professionisti privati nonché con le altre pubbliche amministrazioni di volta in volta eventualmente partecipanti ai diversi procedimenti amministrativi, di competenza dell'Ufficio di cui sopra;

Considerato, rispetto all'incombente di cui alla precedente lettera A), che:

- Nell'organigramma del Comune di Vignolo è già attualmente previsto, nell'ambito dell'Area Tecnica - Settore Urbanistica, il Servizio "Edilizia Privata", cui sono attualmente assegnati n. 2 posti, di cui n. 1 attualmente coperti;
- Il Responsabile dell'Area Tecnica propone che venga formalmente individuato, come Sportello Unico dell'Edilizia, il suddetto servizio, che già di fatto e di diritto svolge le incombenze elencate nel sopraccitato articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001, adibendo al medesimo le risorse umane attualmente in organico nel precitato Settore;

Considerato altresì, rispetto all'incombente di cui alla precedente lettera B), che:

- il D.lgs. 30/12/2010 n. 235 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009 n. 69" ha previsto in particolare che:
  - *La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.*
  - *Per le comunicazioni di cui all'articolo 48 comma 1 con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.*

- *Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.*
- *Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione (nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto);*
- *Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici (ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni) da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.*
- *Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione (attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione) in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.*
- *La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12 comma 1 avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. In attuazione del comma precedente, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.*
- *I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.*
- Il D.P.C.M. 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni” dispone in particolare che:
  - A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.*
  - A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65 comma 1 lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale.*

- *Il D.lgs. 26/08/2016 n. 179 “modifiche ed integrazioni al Codice dell’Amministrazione digitale” entrato in vigore 14 settembre 2016 introduce in merito alla digitalizzazione della pubblica amministrazione ed all’obiettivo finale , previsto per il 12 dicembre 2016, di portare tutte le P.A. a produrre atti e documenti solo in formato elettronico, alcune nuovi definizioni quali:*
  - **Domicilio digitale:** *viene definito come l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato, che consente di provare la ricezione. E’ inoltre riconosciuta ai cittadini la possibilità di indicare al Comune di residenza un domicilio digitale come canale esclusivo di comunicazione con l’amministrazione.*
  - **Documento informatico:** *viene definito come l’atto sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, che lo rendono efficace ai fini probatori come previsto dall’articolo 2702 del Codice Civile.*
  - **Moneta elettronica:** *viene individuato come il principale strumento di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni, le quali sono tenute ad accettare i pagamenti corrispondenti a qualsiasi titolo, attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Viene data la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico.*
  - **Conservazione:** *viene stabilito che non è più obbligo del cittadino conservare il documento informatico, in quanto conservato per legge dalle amministrazioni. Il cittadino può richiederne l’accesso.*

Tenuto conto che il Settore Urbanistica comunale, per l’attivazione dello Sportello Unico in oggetto, è stato dotato di adeguata tecnologia informatica (GismasterWEB SUE), che è stata illustrata alle categorie professionali operanti sul territorio in apposita riunione pubblica ed è stata acquisita tramite la locale Unione Montana Valle Stura, alla quale verrà rimborsata la quota di costo di competenza di questo Ente già inserita a bilancio 2017;

Vista la Legge 04/04/2012 n. 35 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 recante: “Misure urgenti per la crescita del Paese”;

Preso atto che l’approvazione del presente provvedimento, per la sua natura esclusivamente organizzativa, rientra nella competenza deliberativa della Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. da parte dei responsabili dei servizi competenti;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. Di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire che le funzioni di Sportello Unico per l’Edilizia, di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001, citato in premessa, nell’organizzazione del Comune di Caraglio siano svolte dall’apposito Servizio istituito presso l’Area Tecnica - Settore Urbanistica;
3. Di attribuire tali funzioni al Servizio “Edilizia Privata”, che con decorrenza dal 1 maggio 2017 assume la denominazione di “Edilizia Privata - Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.)”, assegnando a tale servizio i dipendenti attualmente in organico nel predetto Settore;

4. Di stabilire, in attuazione delle specifiche normative di settore, che tutte le procedure di competenza dello Sportello Unico Edilizia, relativamente alle nuove istanze, domande, richieste, SCIA, DIA, comunicazioni, ed ogni altra procedura autorizzatoria o comunicativa, dalla stessa predetta decorrenza siano gestite in modalità telematica, salvo la presentazione, per le pratiche soggette ad autorizzazione, di copia cartacea degli elaborati necessari alla istruttoria ed all'espressione di pareri di competenza delle Commissioni Edilizia e Locale per il Paesaggio;
5. Di stabilire, peraltro, che tale modalità applicativa sia attuata in modo sperimentale sino al 30/03/2016, termine sino al quale vigerà la doppia possibilità di presentazione delle pratiche edilizie, sia in formato cartaceo che in formato telematico.
6. Di fissare pertanto al 01/07/2017 il termine del periodo di sperimentazione e l'attivazione definitiva dell'operatività del SUE a regime esclusivamente in modalità telematica, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del D.P.C.M. 22/07/2011 in ordine all'irricevibilità della documentazione cartacea.
7. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Urbanistica, ove necessaria, la definizione ed aggiornamento delle specifiche disposizioni ed istruzioni operative di SUE, nel pieno rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, compresi gli incombeni di pubblicazione sul sito web comunale di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.
8. Di stabilire che le istanze presentate al SUE sono soggette al preventivo pagamento, pena il rifiuto delle stesse, dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune (art. 10 c. 10 Legge 68/1993), come da ultimo definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 25.11.2016;
9. Di dare atto che i costi relativi alla attivazione dei servizi telematici necessari per il regolare funzionamento dello SUE verranno rimborsati pro quota alla Unione Montana Valle Stura, incaricando il competente responsabile del servizio dei conseguenti provvedimenti di spesa;
10. Di trasmettere copia della deliberazione:
  - alle associazioni imprenditoriali e professionali territoriali interessate;
  - al Responsabile per la Trasparenza comunale;
  - alla R.S.U., per informazione sindacale.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to: BERNARDI DANILO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **19/05/2017** al **03/06/2017** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **19/05/2017**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **19/05/2017**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 D.L.vo. 267/2000 con lettera prot.n. in data 19/05/2017
- Alla Prefettura di CUNEO ai sensi dell'art.135, comma 2, D.L.vo. 267/2000

---

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-mag-2017**

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

---